

CONDIZIONI GENERALI PER ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI APPLICATE DA NUOVA DEROMA S.p.A.

APPLICABILITÀ

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (“CG”) si applicano dal [01/01/2025] a tutte le forniture di un/di Bene/i (come di seguito definiti) ovvero alla prestazione di un/di Servizio/i (come di seguito definiti) effettuate dalla Vostra società (“Fornitore”) a favore di Deroma (come di seguito definita), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra la Vostra società e Deroma, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale delle Parti (come definite di seguito) o mediante scambio di corrispondenza (“Contratto/i”) oppure mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto (“Ordine/i”). Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico Ordine o Contratto. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

Ove le Parti abbiano sottoscritto anche un accordo per forniture a carattere periodico, le presenti CG integrano e si applicano anche ai predetti documenti, salvo non siano derogate. In caso di conflitto, gli accordi per forniture a carattere periodico specificatamente pattuiti prevarranno sulle presenti CG.

A sua discrezione ed in casi eccezionali Deroma ha facoltà di non avvalersi delle presenti CG, senza che ciò integri o possa essere interpretato come una rinuncia al diritto di avvalersene successivamente.

1. DEFINIZIONI. INTERPRETAZIONE

1.1. Nel contesto delle presenti CG e negli Ordini e Contratti di cui le presenti CG costituiscono parte integrante i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

“**Affiliata/e**”: deve intendersi qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo con tale persona giuridica/entità;

“**Bene/i**” devono intendersi tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti, intendendosi altresì comprese tutte le attività accessorie o complementari necessarie alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore, ivi inclusa la consegna di tutti i documenti, attestati, dichiarazioni e/o certificazioni richieste dalle vigenti normative nazionali e comunitarie o per fini legali o commerciali (per esempio certificati d’origine);

“**Controllo**” deve intendersi (i) nel caso di una società, la titolarità di oltre il 50% delle azioni con diritto di voto di tale società o, nel caso di qualsiasi altra entità, la titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili di tale entità o (ii) il potere di una persona fisica o giuridica da sola, o congiuntamente con una o più persone o enti, direttamente o indirettamente, di esercitare un’influenza dominante sulla gestione della controllata, in virtù della propria partecipazione al capitale sociale o di accordi contrattuali o in altro modo. I termini “**Controllante**” e “**Controllata**” devono avere analogo significato corrispondente;

“**Deroma**”: deve intendersi la società Nuova Deroma S.p.A., con sede legale in Corso Magenta 84, 20123, Milano, Italia, C.F., P.IVA. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11680260962 o la/le sua/sue Affiliata/e che ha/hanno concluso con il Fornitore l’/gli Ordine/i o il/i Contratto/i;

“**Informazioni Riservate**” devono intendersi, congiuntamente: (i) l’Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall’Informazione Tecnica e

dalle Specifiche Tecniche, relativa a Deroma, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Deroma al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l'Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati;

"Informazione Tecnica": deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Deroma al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l'erogazione del Servizio;

"Parti" devono intendersi Deroma e il Fornitore;

"Risultati" devono intendersi tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, deliverables concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione dell'/degli Ordine/i o del/i Contratto/i;

"Servizio/i": devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a Deroma e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da Deroma;

"Specifiche Tecniche" devono intendersi i disegni e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare.

1.2. I titoli dei singoli paragrafi sono inseriti solo per comodità e non pregiudicheranno l'interpretazione delle presenti CG. Qualsiasi riferimento a una norma o a una disposizione legislativa (comprese quelle previste da leggi applicabili, regolamenti, direttive, trattati) è un riferimento ad essa come modificata, estesa o richiamata di volta in volta.

2. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

2.1. L'/Gli Ordine/i diventano impegnativi ed irrevocabili per Deroma a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d'ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione.

2.2. Deroma potrà revocare l'/gli Ordine/i qualora il Fornitore non restituisca a Deroma la conferma d'ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'Ordine.

2.3. Deroma potrà rifiutare la fornitura sino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma d'Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato. Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche richiamate nello stesso. Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di Deroma delle variazioni proposte dal Fornitore.

3. INCEDIBILITÀ DEI CONTRATTI E DEI CREDITI – DIVIETO DI MANDATO ALL'INCASSO

3.1. Il/i Contratto/i, l'/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore, né è possibile conferire mandati all'incasso degli stessi; qualsiasi modifica o integrazione dei Contratti e degli Ordini richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita. Il/i Contratto/i, l'/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti sono, invece, cedibili da Deroma alle sue Affiliate.

4. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

4.1. Gli Ordini ed i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale della società Deroma titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza dei Servizi e/o dei Contratti, la loro efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso ai Servizi e/o ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo ove è stabilita la sede legale della società Deroma titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Il Fornitore si impegna ad adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, basate sugli attuali standard di settore, a salvaguardia delle informazioni Riservate e dei Beni e/o dei Servizi forniti a Deroma. Deroma avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d'ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie.

5.2. Deroma ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a Deroma il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest'ultimo a quanto indicato al presente articolo.

6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

6.1. Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione del/i Servizio/i affidato/igli ed in particolare si impegna: (a) ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo; (b) a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Deroma e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile; (c) a mantenere in vigore per tutta la durata dell'/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato copia a Deroma e quelle eventualmente stipulate su richiesta di Deroma; (d) a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a Deroma relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale; (e) a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere; (f) a nominare un proprio referente nei rapporti con Deroma, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest'ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio della prestazione del/dei Servizio/i.

6.2. Qualora sia chiamato ad erogare un/dei Servizio/i presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Deroma, il Fornitore si impegna: (a) a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Deroma; (b) ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio; (c) ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di Deroma, sollevando espressamente e tenendo indenne Deroma da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.

6.3. Deroma si riserva sin da ora la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo ragionevole ed idoneo, il rispetto da parte del Fornitore di quanto previsto al precedente articolo. A tale fine Deroma potrà effettuare visite ispettive presso il Fornitore o sui luoghi di esecuzione dei Servizi, così come avrà la facoltà di esercitare in qualsiasi momento, nonché fino ai 3 (tre) mesi successivi alla cessazione del Contratto, inviando un'apposita richiesta a tal fine a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC al Fornitore, i diritti di verifica di cui alla presente clausola. In caso di: (i) mancata trasmissione della documentazione richiesta da Deroma nei termini previsti, e/o (ii) mancata regolarizzazione dei versamenti dovuti dal Fornitore, Deroma potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l'/gli Ordine/i ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, qualora il Fornitore non provveda ad adempiere entro il termine indicato in detta comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

7. DIVIETO DI SUBFORNITURA E DI SUBAPPALTO

7.1. Salvo preventiva autorizzazione scritta di Deroma, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione del/i Bene/i e/o la prestazione del/i Servizio/i oggetto dell'/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i. In caso di autorizzazione di Deroma al subappalto, il Fornitore farà sì che (con

ciò garantendo anche l'adempimento ai sensi dell'art. 1381 del codice civile) che il/i subappaltatore/i rispetti/no tutte le previsioni delle presenti CG.

8. FORZA MAGGIORE

8.1. Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nell'/negli Ordine/i e nel/nei Contratto/i la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi contrattuali. La Parte che fosse impedita nell'adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

9. CODICE ETICO e ESG

9.1. Deroma ha adottato il Codice Etico del Gruppo Deroma reperibile al seguente indirizzo www.deroma.com/it/area-policy. Le relazioni commerciali tra Deroma ed il Fornitore devono essere ad esso sempre ispirate. Eventuali comportamenti contrari a tale Codice Etico potranno comportare l'immediata interruzione del rapporto con il Fornitore fatto salvo il risarcimento di ogni danno cagionato a Deroma.

9.2. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto esplicitato nel Codice Etico di cui al paragrafo precedente e nella Politica di Sostenibilità di Deroma, reperibile all'indirizzo www.deroma.com/it/area-policy, in particolare per quanto riguarda:

- **Ambiente:** la gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione degli impatti ambientali ed energetici, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU per la lotta al cambiamento climatico;
- **Salute e sicurezza:** la tutela della salute e sicurezza di tutte le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'esecuzione del Contratto, incluse le lavoratrici e i lavoratori della propria catena di fornitura;
- **Diritti umani e diversità:** la salvaguardia della diversità, l'inclusione e l'assenza di qualsivoglia forma di discriminazione o violenza legata al genere, razza, religione, età, orientamento sessuale o disabilità;
- **Catena di fornitura:** il rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo da parte dei propri sub-fornitori e partner commerciali.

9.3. Deroma avrà diritto di chiedere e il Fornitore obbligo di trasmettere, su richiesta, certificazioni e/o report periodici che dimostrino il rispetto degli standard ESG.

9.4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, le parti si impegneranno a elaborare un piano correttivo entro 10 giorni. In caso mancato rispetto del piano correttivo da parte del Fornitore entro le tempistiche individuate nel medesimo piano, Deroma potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l'/gli Ordine/i ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, fatto salvo il risarcimento dei danni.

10. PROPRIETA' INTELLETTUALE - INFORMAZIONI RISERVATE

10.1. Il Fornitore dà atto e riconosce che Deroma è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale. Il Fornitore è tenuto a: (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; (b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Deroma, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e/o qualsiasi altro dato di Deroma ed a distruggerne e/o cancellarne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto (compreso qualsivoglia supporto informatico), fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Deroma, consegnerà a Deroma una certificazione attestante l'avvenuta distruzione e/o cancellazione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra, a meno che la legge applicabile non ne richieda l'obbligo di conservazione; (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti; (e) non riprodurre o

copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Deroma; (f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate; (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate; (h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi; (i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate; (j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Deroma per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

10.2. Né le presenti CG né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

10.3. Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il Fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui al presente articolo cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.

11. PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL FORNITORE

11.1. Il Fornitore garantisce che i Beni da esso forniti ed i loro componenti nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per Deroma, l'utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da Deroma o da terzi per conto di Deroma) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati i loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Deroma, del/i Bene/i e/o del/i Servizio/i e tenendo comunque Deroma indenne da tali pretese.

11.2. Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Deroma, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d'azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul/i Bene/i o sul/i Servizio/i.

11.3. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento degli Ordini e dei Contratti, si deve intendere che il Bene è libero per l'esportazione verso il Paese - indicato nell'Ordine o nel Contratto stesso - in cui deve avere luogo la consegna.

12. RISCHIO E TITOLO - CONSEGNA ED ACCETTAZIONE

12.1. **Resa.** Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale del/i Bene/i dal Fornitore a Deroma, si applicheranno le norme Incoterms® 2020 richiamate nell'Ordine o nei Contratti. L'imballaggio ed il trasporto del/i Bene/i devono essere effettuati con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.

12.2. **Passaggio del titolo ed accettazione.** La proprietà del/i Bene/i si intenderà trasferita a Deroma al momento del passaggio del rischio come previsto dagli Incoterms® 2020, per la specifica modalità di resa concordata. La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del/i Servizio/i si intenderà trasferita a Deroma al momento della relativa accettazione da parte di quest'ultima.

12.3. **Luogo e tempi di consegna.** Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati negli Ordini e nei Contratti (da considerarsi essenziali nell'interesse di Deroma), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.

Deroma ha facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

12.4. **Ritardata consegna.** In caso di ritardo nella consegna del/i Bene/i e/o nella prestazione del/i Servizio/i, Deroma avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i – al 1% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 20% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito. In aggiunta alla penale sopra prevista Deroma avrà il diritto al risarcimento integrale di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna del/i Bene/i o nel completamento del/i Servizio/i.

13. PREZZI E PAGAMENTI

13.1. Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati negli Ordini e nei Contratti si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione. I prezzi concordati tra le Parti si intendono automaticamente applicabili anche per le forniture o prestazioni successive. Eventuali variazioni dei prezzi dovranno essere preventivamente concordate per iscritto.

13.2. Il Fornitore riconosce espressamente che tutte le fatture che saranno dallo stesso emesse dovranno riportare obbligatoriamente il numero di ordine di acquisto emesso da Deroma in relazione alla fornitura del relativo Bene e/o del Servizio.

13.3. Nel caso di Beni, i packing list e le fatture dovranno indicare, oltre ai dati richiesti per legge (laddove applicabili): codice dell’articolo, imballaggio, numero di pezzi, peso unitario e peso netto totale della spedizione, codice doganale della merce (laddove applicabile), numero d’ordine, codice identificativo del Fornitore, quantità complessiva spedita, numero di colli, codice fiscale del Fornitore, unità di misura. Il pagamento verrà effettuato nei termini concordati tra le Parti, a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del Fornitore. Il pagamento di Beni e/o Servizi forniti senza eventuali documenti richiesti per garantire la legalità e conformità della fornitura e/o prestazione sarà dovuto solo dopo il ricevimento di detti documenti.

13.4. In nessun caso il pagamento potrà essere considerato come accettazione della fornitura e/o prestazione, né potrà in alcun modo pregiudicare eventuali contestazioni e/o eccezioni da parte di Deroma in merito alla corretta esecuzione della stessa da parte del Fornitore.

14. RISOLUZIONE

14.1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, Deroma potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.

14.2. In aggiunta a quanto previsto all’articolo che precede, Deroma potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l’/gli Ordine/i in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Deroma indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore: (a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; (b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; (c) inadempimento agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 10; (d) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Deroma; (e) inadempimento agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto (f) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 3.1 (incedibilità e divieto di mandato all’incasso); (g) inadempimento agli obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti; o (h) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.

14.3. Deroma potrà inoltre risolvere ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per Deroma l’esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i. La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi di riservatezza a carico del Fornitore, che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

15. QUANTITA' E QUALITA'

15.1. **Durata.** Salvo quanto diversamente previsto dall'/dagli Ordine/i e/o dal/dai Contratto/i, il Fornitore garantisce l' idoneità all'uso del/i Bene/i fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna.

15.2. **Quantità.** Qualora i quantitativi di Bene/i consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell'/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i, Deroma potrà, a sua scelta: (a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive; (b) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzino qualora questi non vi provveda prontamente; (c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Fornitore. Deroma dovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del/dei Bene/i.

15.3. **Qualità.** Il Fornitore garantisce che il/i Bene/i consegnati ed il/i Servizio/i resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Il/i Bene/i ed il/i Servizio/i oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora: (a) non risultino conformi a quanto prescritto dall'/dagli Ordine/i e/o dal/dai Contratto/i, oppure (b) non risultino conformi alle caratteristiche possedute dai campioni e/o prototipi consegnati dal Fornitore. oppure (c) non siano idonei all'uso per cui Deroma intendeva utilizzarli.

15.4. Deroma ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Fornitore sia per l'eventuale verifica del/dei Bene/i e/o del/dei Servizio/i o per l'accettazione del/dei Bene/i e/o del/dei Servizio/i stesso, sia sul sistema qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore.

15.5. Fatto salvo ogni diritto spettante a Deroma ai sensi dell'/degli Ordine/i e del/dei Contratto/i, nonché per legge, il Fornitore, su richiesta di Deroma ed entro il ragionevole termine fissato dalla stessa, dovrà provvedere a riparare o sostituire il Bene difettoso o a rendere il Servizio in maniera conforme con l'Ordine o con il Contratto applicabile. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, Deroma potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il/i Contratto/i o l'/i Ordine/i, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo del/dei Bene/i o del/dei Servizio/i difettosi, oppure (iii) qualora solo parte del/i Bene/i o del/dei Servizio/i siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura del/i solo/i Bene/i difettoso/i o la prestazione del/i solo/i Servizio/i non conforme/i.

15.6. Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, Deroma decida di intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti dei Beni fornibile dal Fornitore, in tal caso il Fornitore terrà indenne Deroma da qualsiasi azione, diritto pretesa di terzi al riguardo nonché da ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione.

15.7. **Assicurazioni.** Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del fabbricante, derivanti dalla dall'esecuzione degli Ordini e/o dei Contratti. Il Fornitore dovrà consegnare a Deroma una copia della polizza assicurativa sopra menzionata.

15.8. **Indennizzo.** Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Deroma e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest'ultima o dei propri rappresentanti conseguenti o relativi a qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione del/dei Contratto/i e/o dell'/degli Ordine/i o comunque in relazione alla fornitura e/o uso del/dei Bene/i e/o svolgimento del/dei Servizio/i da parte del Fornitore. Il Fornitore garantisce, manleva e tiene indenne Deroma da qualsiasi pregiudizio, spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge), costo, danno che possano alla stessa derivare in conseguenza della violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all'articolo 6, nonché da ogni pretesa venisse avanzata, ivi comprese quelle volte a ottenere o che presuppongano il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato o di qualsivoglia altro tipo in capo a Deroma, nei confronti di Deroma stessa dai dipendenti (o altro personale anche in forza con contratti di natura diversa) del Fornitore o dai suoi eredi e/o aventi causa e/o da terzi, inclusi pubblici enti ed autorità, per stipendi, indennità, versamenti previdenziali e/o assistenziali e quant'altro previsto dalla vigente normativa, ivi incluse sanzioni comminate

da qualsiasi ente o autorità, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Fornitore o alla sua cessazione.

16. BENI IMPORTATI

16.1. Il Fornitore si impegna a informare Deroma sul luogo di produzione e l'origine doganale dei Beni forniti ed assicurarsi che le indicazioni relative a detta origine, sul Bene, sulla confezione e/o sulla documentazione afferente siano corrette e conformi alle norme applicabili.

16.2. I Fornitori dichiarano e garantiscono che tutti i Beni importati o destinati all'importazione in un territorio doganale diverso da quello di produzione rispettino tutte le normative applicabili nel territorio di destinazione ed a titolo meramente esemplificativo con riferimento al territorio doganale della Unione Europea i Beni:

- Non rientrano nell'elenco dei beni come da regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio del 9 Dicembre 1996 modificato dal regolamento (CEE) n. 407/09 del 14 Maggio 2009, relativo alla protezione di specie della flora e/o della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Convenzione di Washington / CITES)
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 3911/92 del consiglio del 9 Dicembre 1992 modificato dal Regolamento (CEE) n. 116/2009 all'importazione di beni culturali.
- Non rientrano nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 Giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti
- Non contengono nessuna delle "sostanze controllate" ed elencate nell'allegato I come pure le "sostanze nuove" elencate nell'allegato II parti A e B del Regolamento CEE n. 1005/2009
- Non rientrano tra le sostanze di cui il Reg. (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
- Non contengono prodotti soggetti a sovrainposte (oli minerali- alcool) né sostanze stupefacenti e/o psicotrope
- I prodotti non sono soggetti alle disposizioni del reg.to (CE) n.1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e ss.mm.ii.
- Non contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 842/2006
- Non è tra i prodotti derivati dalla foca in conformità al reg. 737/2010
- Non rientra tra i prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità al Reg. CE n. 1523/2007 e ss.mm.ii.
- I prodotti non sono interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Reg. UE n. 517/2014
- Non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 573/2024 sui gas fluorurati a effetto serra;
- Non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 848/2018 e ss.mm.ii. relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- Non si tratta di materiali ed articoli destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari come da reg. (CEE) n. 882/2004.

17. RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE SANZIONI

17.1. I Fornitori dichiarano e garantiscono che la fornitura non rappresenta una violazione di alcuna applicabile normativa in materia di sanzioni e che hanno preso adeguate misure atte a garantire che nessuno dei loro azionisti diretti ed indiretti, amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti e/o ogni altra persona che agisca per loro conto sia una persona e/o appartenga a gruppi o entità soggette a sanzioni, congelamento di beni e/o divieti di messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche sulla base dell'applicabile normativa.

17.2. Con riferimento alla normativa applicabile all'Unione Europea i Fornitori dichiarano e garantiscono che nessuno degli azionisti diretti ed indiretti, amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti e/o ogni altra persona che agisca per conto del Fornitore è una persona e/o appartiene a gruppi o entità soggette a sanzioni, congelamento di beni e/o divieti di messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche sulla base dell'applicabile normativa dell'UE e/o comunque risulta elencato nelle liste dei soggetti sanzionati messe a

disposizione dalla Commissione Europea all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/#!/files>

18. MISCELLANEA

18.1. Ogni comunicazione relativa alle presenti CG, all'Ordine ed al Contratto deve essere fatta per iscritto e consegnata via posta o *e-mail* al destinatario, all'indirizzo indicato nel Contratto ovvero a quello comunicato per iscritto da una parte all'altra.

18.2. Qualora singole previsioni delle presenti CG dovessero risultare, interamente o parzialmente, nulle, invalide, illegali o inapplicabili, ciò non compromette l'efficacia delle altre previsioni e delle restanti parti delle altre previsioni. In tal caso, le presenti CG saranno efficaci nei confronti delle Parti con esclusione della previsione invalida, illegale o inapplicabile.

18.3. La tolleranza di Deroma in relazione alla mancata rigorosa esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi previsione contenuta nelle presenti CG non sarà considerata una rinuncia all'esercizio, da parte di Deroma, a qualsiasi suo diritto, esistente o futuro, in relazione a detta previsione.

18.4. La relazione commerciale tra Deroma e il Fornitore non crea un rapporto di agenzia, *partnership*, *joint venture* o di lavoro subordinato tra le Parti. Nessuna delle Parti ha l'autorità di agire in nome o per conto dell'altra in alcun modo.

18.5. Le presenti CG sono valide a tempo indeterminato e rimangono soggette a modifiche da parte di Deroma in qualsiasi momento senza preavviso.

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati)

19.1. Deroma, al solo fine di gestire il/i rapporto/i contrattuale/i di fornitura/acquisto, effettua il trattamento dei dati personali che riguardano il Fornitore (ove si tratti di impresa individuale, imprenditore o professionista) e i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per instaurare ed eseguire il/i rapporto/i contrattuale/i, per l'adempimento dei correlati obblighi normativi e per l'eventuale esercizio o difesa di diritti. Il conferimento dei dati personali è dunque necessario per tali attività contrattuali che, senza i dati, non sarebbe possibile iniziare e svolgere correttamente. Tali dati sono conservati in archivi cartacei ed informatici gestiti da società del gruppo Deroma per la durata dei rapporti contrattuali e per i tempi previsti dalla legge a fini amministrativi e contabili, fatta salva la necessità di conservazione per periodi ulteriori per finalità difensive. Tali dati saranno conosciuti dal personale autorizzato di Deroma e trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Deroma e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge, nonché a società che, quali responsabili del trattamento, svolgono attività di supporto tecnico e organizzativo e a società che, quali autonome titolari del trattamento, svolgono attività di supporto valutativo in ambito ambientale, sociale e governance, su richiesta di Deroma. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del RGPD (quali: conoscere in ogni momento i suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, esercitare il diritto alla portabilità dei dati) rivolgendosi alla società Deroma con cui il Fornitore abbia in essere l'Ordine/il Contratto, inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: [info@deromagroup.com] o alla sede legale. Resta infine fermo il diritto dell'interessato di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per l'eventuale tutela dei propri dati personali e dei propri diritti. Il Fornitore garantisce a Deroma che i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori abbiano ricevuto un'adeguata informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e che i loro dati personali siano lecitamente utilizzabili da Deroma per tali finalità, nei termini sopra indicati.

20. Rispetto del D. LGS. N. 231/2001

20.1 Il Fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di avere preso visione del codice di comportamento ex D. LGS. N. 231/2001 facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo adottato da NUOVA DEROMA S.p.A. in data 17 ottobre 2024 e disponibile sul sito www.deroma.com, documenti pubblicati per estratto sul sito internet della stessa al link: www.deroma.com

20.2 Il Fornitore si obbliga pertanto - anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, per i propri amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, collaboratori e ogni altro terzo che agisca per suo conto - ad astenersi, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto, dal tenere comportamenti commissivi od omissivi in violazione del suddetto codice di comportamento 231 e/o dal tenere comportamenti commissivi od omissivi, anche sotto forma di semplice tentativo, che integrino gli estremi di alcuno dei reati che configurino il presupposto per una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01.

20.3 In relazione ai predetti obblighi assunti dal Fornitore nei termini sopra precisati, NUOVA DEROMA S.p.A. e il Fornitore concordano che la violazione degli obblighi di cui sopra così come la commissione, anche sotto forma di tentativo, dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01, legittimeranno NUOVA DEROMA S.p.A. a:

- richiamare il Fornitore e intimare a conformarsi;
- sospendere l'esecuzione del Contratto e la contestuale intimazione di un termine perentorio entro il quale dovranno essere integralmente eliminati gli effetti della violazione contestata, pena la risoluzione ipso iure del Contratto;
- risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., o a recedere immediatamente per giusta causa dal Contratto e/o a sospenderne l'esecuzione, e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall'esito dello stesso.

Tutto quanto sopra, fermo restando il risarcimento dei danni subiti e subendi.

N.B. L'invio di qualunque Conferma d'Ordine, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, anche tramite mezzi informatici, vale, per quanto occorrer possa, quale accettazione da parte del Fornitore delle presenti CG, nonché quale accettazione specifica da parte del Fornitore, ex art. 1341 e 1342 c.c., delle seguenti pattuizioni delle presenti CG:

1. Applicabilità
2. Accettazione degli Ordini
3. Incedibilità dei Contratti e dei crediti – Divieto di mandato all'incasso
4. Legge applicabile e Foro competente
5. Sicurezza delle informazioni
6. Obblighi e responsabilità del Fornitore
7. Divieto di subfornitura e di subappalto
9. Codice Etico e ESG
10. Proprietà Intellettuale – Informazioni Riservate
12. Rischio e titolo - Consegna ed Accettazione
13. Prezzi e pagamenti
14. Risoluzione
15. Quantità e Qualità
- 15.7 Assicurazioni
- 15.8 Indennizzo

16. Beni Importati

17. Rispetto della Normativa Relativa alle Sanzioni

20. Rispetto del D. LGS. N. 231/2001

ULTIMO AGGIORNAMENTO [03/06/2026]